



Città di Randazzo

VIII e IX SETTORE
LL.PP. - URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 186 DEL 27/10/2014

Oggetto: Richieste di autorizzazione per la posa di cartelli pubblicitari presentate dalla Società Average S.r.l. - Via Principe Amedeo 11 - Torino

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Considerato che:

• la Società AVERAGE S.r.l. a Socio Unico con sede legale in Torino, Via Principe Amedeo 11, CAP 10123, P.Iva e CF. 11014010018 ha inviato, a mezzo posta elettronica, richieste di autorizzazione all'installazione di cartelloni pubblicitari monofacciali di cm. 150 x 100, saldamente infissi al terreno a mezzo di due montanti dell'altezza di 3,00 ml di cui 80 cm affogati in getti di calcestruzzo, e segnatamente:

ELENCO RICHIESTE PER L'INSTALLAZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI AVERAGE

Protocollo Comune	data protocollo comune	numero procedimento AVERAGE	protocollo AVERAGE	data istanza AVERAGE	UBICAZIONE IMPIANTO Randazzo
15739	29/09/14	AACM4923	0005CNFU	27/09/14	contrada Statella
"	"	AACM4922	0005CNFT	"	contrada Statella
"	"	AACM4827	0005CNCC	"	contrada Vallebionda
"	"	AACM4854	0005CNDD	"	via Nazionale
"	"	AACM4762	0005CMZP	"	via Caporale Castiglione
"	"	AACM4872	0005CNDV	"	via G. Di Vittorio
"	"	AACM4847	0005CNCW	"	via Tiziano
"	"	AACM4823	0005CNBY	"	via Trapani
"	"	AACM4773	0005CNAA	"	c.da Crocitta
"	"	AACM4760	0005CMZN	"	via San Vito
"	"	AACM4864	0005CNDN	"	c.da Arena
"	"	AACM4865	0005CNDO	"	c.da Arena
"	"	AACM4870	0005CNDT	"	c.da Arena
"	"	AACM4785	0005CNAM	"	via Pozzo
"	"	AACM4825	0005CNCA	"	via Foscolo
"	"	AACM4874	0005CNDX	"	via Sandro Pertini
"	"	AACM4842	0005CNCR	"	via Sangrigoli
"	"	AACM4843	0005CNCS	"	via Sangrigoli

AACM4844	0005CNT	via Sangrigoli	"	"	"
AACM4838	0005CNCN	via Tagliamento	"	"	"
AACM4917	0005CNFO	c.da Allegracore	"	"	"
AACM4851	0005CND	strada comunale Donna Bianca	"	"	"
AACM4781	0005CNAI	c.da Boccadorzo	"	"	"
AACM4850	0005CNCZ	via Giunta	"	"	"
AACM4780	0005CNAF	via A. Moro	"	"	"
AACM4777	0005CNAE	via A. Moro	"	"	"
AACM4796	0005CNAX	via Torre	"	"	"
AACM4837	0005CNCM	via Torre	"	"	"
AACM4834	0005CNCJ	via Torre	"	"	"
AACM4771	0005CNCZ	via San Vito	"	"	"
AACM4759	0005CNCM	via San Vito	"	"	"
AACM4901	0005CNEY	c.da Sant'Elia	"	"	"
AACM4902	0005CNEZ	c.da Sant'Elia	"	"	"
AACM4900	0005CNEX	c.da Sant'Elia	"	"	"
AACM4824	0005CNBZ	strada comunale	"	"	"
AACM4831	0005CNCG	c.da Pezzo Flascio	"	"	"
AACM4828	0005CNC	c.da Pezzo Flascio	"	"	"
AACM4820	0005CNBV	c.da Pezzo Flascio	"	"	"
AACM4818	0005CNBT	c.da Pezzo Flascio	"	"	"
AACM4905	0005CNFC	via G. Basile	"	30/09/14	15771
AACM4858	0005CNDH	contrada S. Lorenzo	"	"	"
AACM4859	0005CNDI	contrada S. Lorenzo	"	"	"
AACM4768	0005CNCZV	contrada S. Lorenzo	"	"	"
AACM4766	0005CNCMT	contrada S. Lorenzo	"	"	"
AACM4790	0005CNCAR	fraczione Murazzorotto	"	"	"
AACM4803	0005CNBE	via Sangrigoli	"	"	"
AACM4909	0005CNFG	via Caravaggio	"	"	"
AACM4910	0005CNFH	via Caravaggio	"	"	"
AACM4912	0005CNFJ	via Caravaggio	"	"	"
AACM4794	0005CNVAV	via V. Monti	"	"	"
AACM4801	0005CNBC	via Sclarone	"	"	"
AACM4804	0005CNBF	via Sclarone	"	"	"
AACM4889	0005CNEM	contrada Sclarone-Eice	"	"	"
AACM4891	0005CNEO	contrada Sclarone-Eice	"	"	"
AACM4810	0005CNBL	via Sclarone	"	"	"

"	"	AACM4815	0005CNBQ	"	via Sciarone
"	"	AACM4862	0005CNDL	"	contrada Arena
"	"	AACM4770	0005CMZX	"	contrada Arena
"	"	AACM4771	0005CMZY	"	contrada Arena
"	"	AACM4772	0005CMZZ	"	contrada Arena
16001	02/10/14	AACM4784	0005CNAL	"	via Pozzo
16002	"	AACM4903	0005CNFA	"	
16003	"	AACM4812	0005CNBN	"	
16004	"	AACM4881	0005CNEE	"	
16005	"	AACM4856	0005CNDF	"	
16006	"	AACM4783	0005CNAK	"	
16007	"	AACM4908	0005CNFF	"	
16008	"	AACM4897	0005CNEU	"	
16009	"	AACM4863	0005CNDM	"	
16010	"	AACM4826	0005CNCB	"	
16011	"	AACM4789	0005CNAQ	"	
16012	"	AACM4899	0005CNEW	"	
16013	"	AACM4913	0005CNFK	"	
16014	"	AACM4845	0005CNCU	"	
16015	"	AACM4867	0005CNDQ	"	
16016	"	AACM4800	0005CNBB	"	
16017	"	AACM4767	0005CMZU	"	
16018	"	AACM4907	0005CNFE	"	
16019	"	AACM4893	0005CNEQ	"	
16020	"	AACM4857	0005CNDG	"	
16021	"	AACM4822	0005CNBX	"	
16059	"	AACM4921	0005CNFS	"	
16088	03/10/14	AACM4921	0005CNFS	"	contrada statella
"	"	AACM4885	0005CNEI	"	via Sangrigoli
"	"	AACM4861	0005CNDK	"	via Giunta
"	"	AACM4817	0005CNBS	"	via Filangieri
"	"	AACM4793	0005CNAU	"	via V. Monti
"	"	AACM4776	0005CNAD	"	via A. Moro
"	"	AACM4871	0005CN DU	"	contrada Arena
"	"	AACM4890	0005CNEN	"	contrada Sciarone-Elce
"	"	AACM4798	0005CNAZ	"	via Sciarone
"	"	AACM4819	0005CNBU	"	via G. Pastore

		AACM4787	0005CNAO	"	contrada Allegracore
		AACM4919	0005CNFQ	"	contrada Statella
		AACM4882	0005CNEF	"	via Pozzo
		AACM4853	0005CNDC	"	via Nazionale
		AACM4809	0005CNBK	"	via Sciarone
		AACM4791	0005CNAS	"	via Sangrigoli
		AACM4918	0005CNFP	"	via Giunta
		AACM4878	0005CNEB	"	via Tagliamento
		AACM4852	0005CNDB	"	DonnaBianca
		AACM4788	0005CNAP	"	contrada Allegracore
		AACM4802	0005CNBD	"	via Sangrigoli
16179	06/10/14	AACM4920	0005CNFR	"	contrada Statella
		AACM4880	0005CNED	"	via IV Novembre
		AACM4833	0005CNCI	"	via Pozzo
		AACM4806	0005CNBH	"	via E. Montale
		AACM4786	0005CNAN	"	via Pozzo
		AACM4911	0005CNFI	"	via Caravaggio
		AACM4877	0005CNEA	"	via Carmine
		AACM4830	0005CNCF	"	contrada Pezzo Flascio
		AACM4805	0005CNBG	"	via Sciarone
		AACM4892	0005CNEP	"	contrada Sciarone Elce
		AACM4868	0005CNDR	"	contrada Statella
		AACM4977	0005CNBA	"	via Sangrigoli

• le sopra elencate istanze prevedono l'esecuzione dei lavori di posa di cartelli pubblicitari su aree di proprietà privata/pubblica senza il preventivo assenso dei proprietari;

• dette istanze, per cui la norma prevede il bollo, sono pervenute prive di qualsiasi attestato di versamento e anzi con la dicitura "*Marca da bollo assente per impossibilità art.32 comma 3 DPR 642/72*";

• l'installazione dei manufatti rientra, oltre che nel caso di cui all'art.53 del D.P.R. 16-12-1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) anche nella disciplina di cui all'art.3, lettera e), nonché art.10, comma 1 lettera a), del D.P.R. 06-06-2001 n.380, in quanto costituenti trasformazione in via permanente del suolo inedificato (Confronta per analogia Tribunale di Cassino, penale, Sentenza 17/10/2011, n.438 - Cassazione penale Sez.III, sent. 1824 del 03-12-2010, sent.41518 del 22- 10-2010, sent.n.45243 del 26-10-2007, Cassazione civile Sez.I, sent.22339 del 26-11-2004);

• l'art. 53 del richiamato D.P.R. 16-12-1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) al comma 1 dispone:

- L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'art. 23, comma 4, del codice, è rilasciata:

a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'ANAS competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;

b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;

c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;

d) per le strade militari dal comando territoriale competente

• l'art. 23 del D.Lgs. 30-04-1992, n. 285 (Codice della strada) ai commi 4 e 5 dispone:

- 4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

- 5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Visti:

• il TUEL, approvato con D. Lgs n. 267/2000;

• il D.Lgs. 30-04-1992, n. 285 (Codice della strada);

• il D.P.R. 16-12-1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

• la legge 07/08/1990, n.241;

• il D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

• l'art. 5 della L.R. 37/85

• il D.Lgs. 14/03/2013, n.33;

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. l'Amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo all'installazione dei cartelli pubblicitari è il Comune di Randazzo (CT);

3. il responsabile del procedimento, per il Comune di Randazzo, è il geom. Giuseppe Parrinello, Tecnico Comunale, contattabile al numero telefonico 0957990082 / FAX 095921387 oppure via E-Mail a ufficio.urbanistica@comune.randazzo.ct.it ovvero posta certificata protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it ed il Responsabile del Settore Tecnico – Urbanistico è l'arch. Aldo Meli contattabile al numero telefonico 0957990044 / FAX 095921387 oppure via E-Mail a ufficio.urbanistica@comune.randazzo.ct.it ovvero posta certificata protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it;

4. l'accesso agli atti potrà essere effettuato, senza alcuna formalità, nei giorni di lunedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 ed il martedì dalla ore 16,30 alle ore 18,30 e Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, presso l'Ufficio Tecnico-Urbanistico, sito in Piazza Municipio n. 1 — 95036 Randazzo (CT);

5. le istanze autorizzative in argomento **non possono essere accolte** così come presentate in quanto l'installazione dei manufatti, peraltro ricadenti su aree per le quali non viene dimostrato il pertinente titolo di proprietà e/o disponibilità delle stesse, rientra nella definizione di nuova costruzione, anche se realizzato ai sensi dell'art. 5 delle L.R. 37/85;

6. la Società Average S.r.l. è tenuta, comunque, a regolarizzare il pagamento delle imposte di bollo di € 16,00 sulle istanze già presentate e meglio specificate in premessa. Trascorso inutilmente il termine di giorni 10 (Dieci) dal ricevimento della presente senza che sia sanata l'imposta di bollo, sarà inoltrata, senza ulteriore preavviso, apposita segnalazione all'Agenzia delle Entrate competente per territorio;

7. la Società AVERAGE S.r.l., nel termine perentorio di giorni dieci dal ricevimento della presente, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, potrà presentare per iscritto le proprie osservazioni, unitamente alla regolarizzazione del pagamento delle imposte di bollo;

8. Trascorso vanamente il periodo di dieci giorni dal ricevimento della presente, senza che la Società Average S.r.l. abbia fatto pervenire a mezzo PEC le proprie controdeduzioni le autorizzazioni si intenderanno automaticamente negate senza ulteriori provvedimenti.

9. l'intervento, qualora la Società volesse riproporlo correttamente, è soggetto alla normativa di cui all'art. 5 delle L.R. 37/85,

10. Per le eventuali richieste di autorizzazione edilizia la Società Average S.r.l. dovrà presentare, per ogni cartello pubblicitario da installare, istanza in bollo da € 16,00, allegando alla stessa la documentazione richiesta oltre a quanto sotto indicato:

- a) opportuni elaborati tecnici a firma di un tecnico abilitato riguardanti la staticità del manufatto;
- b) triplice copia degli elaborati statici per il deposito sismico;
- c) ricevuta del versamento della somma di € 30,00 quali diritti di segreteria per attività edilizia, accreditando la somma sul C/C bancario n. 11232956 – intestato a Comune di Randazzo, con causale: diritti di segreteria;
- d) preventivo atto di assenso dei proprietari del terreno su cui andrà installato il manufatto;
- e) autorizzazione dell'ente proprietario della strada nel rispetto dei sopra indicati D.P.R. 16-12-1992, n. 495 e D.Lgs. 30-04-1992, n. 285;

Si ricorda inoltre che dovranno essere successivamente assolti tutti gli oneri inerenti l'imposta comunale sulla pubblicità;

11. La presente determinazione verrà inviata a mezzo PEC alla Società AVERAGE srl a Socio Unico con sede legale in Torino, Via Principe Amedeo 11, CAP 10123, P.Iva e CF. 11014010018 a mezzo casella di posta certificata average@pec.it; e notificata alla stessa Società a mezzo del servizio postale;

12. Contro la presente Determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa.

(L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971,).

La presente, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera

d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(arch. Aldo Meli)